

*Religato nel foglio delle inserzioni
de' giornali ufficii. N. 170
del luglio 1942* *Como 2572*

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Estratto dal Bollettino Ufficiale

n. 22-23 — 1-11 agosto 1942-XX

DECRETO REALE 10 aprile 1942-XX, col quale è stata assentita al Consorzio dell'Adda la concessione della costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice dell'invaso del lago di Como ed è stato inoltre concesso al Consorzio stesso il contributo dello Stato del 60 % sulle spese di costruzione delle opere di regolazione.

N. 1444

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 21 novembre 1939-XVII n. 2010, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739 con il quale è stato istituito, con sede in Milano, il Consorzio dell'Adda per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como;

Viste le tre istanze in data 12 luglio 1939-XVII del Consorzio dell'Adda intese ad ottenere:

1) la concessione di costruire le opere di sbarramento e di regolazione del lago di Como alla rapida di Olginato (Como) nei limiti di invaso e di avaso fra 1,20 e 0,50 dell'alometro del fortificio di Lecco, secondo i progetti di massima 6 luglio 1939-XVII ed esecutivo 30 settembre 1939-XVII a firma dell'ing. Gaudezio Fantoli, nonché l'autorizzazione provvisoria all'inizio delle opere stesse e la loro dichiarazione d'urgenza e indifferibilità;

2) il contributo dello Stato nella misura del 60 % della relativa spesa, a termini degli articoli 73 e seguenti del testo unico 11 dicembre 1933-XII n. 1775;

3) la concessione di derivare a scopo irriguo ed industriale tutte le acque che risulteranno disponibili in seguito alla regolazione del lago di Como, nonché l'esonero del canone per l'uso delle acque stesse a termini dell'art. 73 del citato testo unico;

Visto il progetto generale delle opere di regolazione del lago di Como 25 novembre 1940-XIX a firma dell'ing. Francesco Morone presentato a modifica dei progetti 5 luglio e 30 settembre 1939-XVII;

Visti gli atti delle istruttorie esperite sull'istanza 12 luglio 1939-XVII intesa ad ottenere la concessione di costruire le opere di sbarramento e di regolazione del lago di Como e sul progetto di varianti 25 novembre 1940-XIX durante le quali vennero presentate le seguenti opposizioni:

Istruttoria dell'istanza 12 luglio 1939-XVII:

- 1) in data 29 luglio 1939-XVII da Vaninotti Domenico;
- 2) in data 31 luglio 1939-XVII da Bosero Giacomo;
- 3) in data 4 agosto 1939-XVII da Sampietro Mario e Gina;
- 4) in data 31 luglio 1939-XVII da Berretta Eusebio ed eredi Fallini;
- 5) in data 31 luglio 1939-XVII da Guglielmone Giovanni;
- 6) in data 31 luglio 1939-XVII da Fallini Carlo;
- 7) in data 31 luglio 1939-XVII da Colzada Egilio ed altri;
- 8) in data 31 luglio 1939-XVII da Fallini Domenica;
- 9) in data 31 luglio 1939-XVII da Fallini Lina per sé e congiunti;
- 10) in data 31 luglio 1939-XVII da Fallini Maria;
- 11) in data 31 luglio 1939-XVII da Fallini Costante;
- 12) in data 31 luglio 1939-XVII da Vener Margherita ed altri;
- 13) in data 31 luglio 1939-XVII da Motti Giuseppe;
- 14) in data 30 luglio 1939-XVII da Gazzinelli Carlo;
- 15) in data 1° agosto 1939-XVII da Cornello Emilio;

- 16) in data 1° agosto 1939-XVII da Giulini Gaetano per sè e parenti;
- 17) in data 1° agosto 1939-XVII da Giulini Battista;
- 18) in data 1° agosto 1939-XVII da Ferrario Giovanni;
- 19) in data 1° agosto 1939-XVII da Mambretti Attilio;
- 20) in data 2 agosto 1939-XVII da Venini Teresa;
- 21) in data 2 agosto 1939-XVII da Venini Luigia;
- 22) in data 2 agosto 1939-XVII da Venini Luigi;
- 23) in data 31 luglio 1939-XVII da Antoniani Ponziano;
- 24) in data 1° agosto 1939-XVII da Abate Emma;
- 25) in data 2 agosto 1939-XVII da Andreoli Luigi;
- 26) in data 2 agosto 1939-XVII da Andreoli Miro;
- 27) in data 2 agosto 1939-XVII da Bianchini Anna;
- 28) in data 2 agosto 1939-XVII da Biocca Maria;
- 29) in data 2 agosto 1939-XVII da Borzi Battista;
- 30) in data 1° agosto 1939-XVII da Borzi Miro;
- 31) in data 1° agosto 1939-XVII da Borzi Quinti;
- 32) in data 1° agosto 1939-XVII da Buzzi Franzoso Giuseppe;
- 33) in data 1° agosto 1939-XVII da Buzzi Polini Savina;
- 34) in data 1° agosto 1939-XVII da Giabazzi Paolo;
- 35) in data 1° agosto 1939-XVII da Colombini Agostino;
- 36) in data 1° agosto 1939-XVII da Conti Zennetti Carlo;
- 37) in data 2 agosto 1939-XVII da Copes Albina;
- 38) in data 2 agosto 1939-XVII da Coper Alessandro;
- 39) in data 1° agosto 1939-XVII da Copes Ardulno;
- 40) in data 1° agosto 1939-XVII da Copes Bernardo fu Abbondio;
- 41) in data 1° agosto 1939-XVII da Copes Bernardo fu Bernardo;
- 42) in data 2 agosto 1939-XVII da Copes Dario;
- 43) in data 2 agosto 1939-XVII da Copes Domenica;
- 44) in data 1° agosto 1939-XVII da Copes Giuseppe;

- 45) in data 2 agosto 1939-XVII da Copes Maddalena;
- 46) in data 1° agosto 1939-XVII da Creuso Antonio e Borzi Margherita;
- 47) in data 1° agosto 1939-XVII da Curti Maria;
- 48) in data 2 agosto 1939-XVII da Degli Attilio;
- 49) in data 1° agosto 1939-XVII da Fontana Candida;
- 50) in data 1° agosto 1939-XVII da Roghera Emilia;
- 51) in data 1° agosto 1939-XVII da Parravicini Emilio;
- 52) in data 2 agosto 1939-XVII da Parravicini Paolo;
- 53) in data 1° agosto 1939-XVII da Peverelli Antonio;
- 54) in data 2 agosto 1939-XVII da Polledrotti Giuseppe;
- 55) in data 1° agosto 1939-XVII da Polledrotti Marco;
- 56) in data 2 agosto 1939-XVII da Rossi Pietro;
- 57) in data 2 agosto 1939-XVII da Spelzini Martini;
- 58) in data 2 agosto 1939-XVII da Tornelli Rosa; tutti proprietari di terreni o fabbricati interessati dalla regolazione lacuale per fare le più ampie riserve di richiedere il risarcimento degli eventuali danni che potrebbero essere arrecati alle loro proprietà;
- 59) in data 3 agosto 1939-XVII dall'amministrazione provinciale di Sondrio per richiamare l'attenzione sui danni che l'invaso reccherà alla bassa Valtellina e alla bassa valle del Mera, che verranno ad avere buona parte della già scarsa superficie agraria sommersa e per chiedere che prima dell'inizio delle opere d'invaso vengano condotte a termine le bonifiche del Pian di Spagna e del Mera ponendo a carico del Consorzio dell'Adda le maggiori spese d'impianto e d'esercizio conseguenti all'aumento livello dei laghi di Como e di Mezzola, nonché la bonifica del fondo valle dell'Adda e del Mera mediante rettifica dei rispettivi alvei in modo da assicurare il regolare deflusso delle acque;
- 60) in data 31 luglio 1939-XVII dal Presidente dell'Unione Provinciale fascista degli Agricoltori della provincia di Como per fare le più ampie riserve circa il

risarcimento dei danni che verranno arrecati ai terreni del Piano di Spagna i quali, in seguito alla regolazione del lago, verranno ad essere in parte sommersi ed in parte impaludati;

61) in data 31 luglio 1939-XVII dal Presidente del Consorzio per la Bonifica del Delta Adda del Piano di Spagna il quale affermando tra l'altro, che con la regolazione del lago di Como sarebbero sicuramente sommersi o compromessi 525 ettari di terreni ed i rimanenti 638 ettari del comprensorio del Consorzio, in pochi anni tornerebbero ad impaludarsi riportando nei comuni di Gora, Sorica, Verceia, Dulino e Novate piavini ed infezioni malariche, chiede che sia studiata a fondo la questione igienica e sanitaria, che siano indennizzati i proprietari consorziati e rimborsate le spese incontrate dal Consorzio sia nei riguardi del suo funzionamento che in quelli inerenti alla compilazione dei progetti occorsi per lo studio della bonifica;

62) in data 3 luglio 1939-XVII da Fumagalli Francesco concessionario col fratello Girolamo della Bonifica del Campello nei comuni di Airuno e Brivio per illustrare i danni che dalla regolazione del lago di Como verrebbero arrecati al comprensorio di bonifica e per fare le più ampie ed esplicite riserve di rivalsa dei danni stessi;

63) in data 5 agosto 1939-XVII dal Podestà di Delebio per chiedere che l'invaso del lago di Como sia in armonia e rappresenti una integrazione dei progetti di bonifica del Piano di Spagna e del Mera;

64) in data 1° agosto 1939-XVII dal Podestà di Novate Mezzola per lo stesso motivo di cui sopra;

65) in data 1° agosto 1939-XVII dal Podestà di Gera d'Adda per osservare che la regolazione del lago provocherà la sommersione di 50 ettari di terreni comunali e un progressivo impaludamento di altri 50 ettari, per di + m. 1 e m. 0,50 rispetto allo zero dell'altimetro di Lecco, e che vengano risarciti i danni;

66) in data 31 luglio 1939-XVII dal Podestà di Gravedone per fare le più ampie riserve di risarcimento degli eventuali danni che specialmente lo stesso lago potrebbe produrre al porto e alla strada comunale in ingresso al lago;

67) in data 31 gennaio 1939-XVII dal Podestà di Domaso per fare le più ampie riserve di risarcimento di eventuali danni che specialmente lo svaso a 0,50 potrebbe arrecare al porto;

68) in data 5 agosto 1939-XVII dal Commissario prefettizio di Malgrate per chiedere che sia ovviato al danno che produrrà al comune il rialzo delle acque del lago, che sia garantita la viabilità sul Ponte Azzona Visconti e che, data la difficoltà di ottenere tale garanzia sia costruito un nuovo ponte a monte;

69) in data 2 agosto 1939-XVII da Pensa Davide e altri otto agricoltori del comune di Novate Mezzola perchè sia studiato il mezzo di migliorare lo stato attuale dei loro terreni nei quali è in corso un piano di bonifica, attuando un coordinamento tra l'invaso del lago e la bonifica del Piano di Spagna e del Mera;

70) in data 2 agosto 1939-XVII da Corgatelli Luigi ed altri 26 agricoltori di Delebio per lo stesso motivo di cui sopra;

71) in data 5 agosto 1939-XVII dal Podestà di Cercino perchè l'invaso del lago di Como sia posto in armonia e rappresenti una integrazione dei progetti di bonifica del Piano di Spagna e del Mera, studiati col concetto di aumentare la superficie produttiva della zona;

72) in data 5 agosto 1939-XVII dal Podestà di Traona;

73) in data 5 agosto 1939-XVII da Bonini Vittorio ed altri 15 agricoltori di Traona;

74) in data 5 agosto 1939-XVII dal Podestà di Gordona;

75) in data 5 agosto 1939-XVII dal Podestà di Semolaco;

76) in data 4 agosto 1939-XVII da Gianera Angelo ed altri 11 proprietari di Semolago;

77) in data 5 agosto 1939-XVII da Battistessa Gaudenzio;

78) in data 4 agosto 1939-XVII dal Podestà di Dubino;

79) in data 4 agosto 1939-XVII dal Direttore del Ricovero Madonna di Lovere;

81) in data 4 agosto 1939-XVII da Pomini Lorenzo ed altri 18 agricoltori di Fubino;
tutti per gli stessi motivi di cui al ricorso del Podestà di Cercino;

82) in data 4 agosto 1939-XVII da Riva Carlo, esercente di una cava di granito a Semolaco, perchè l'invaso impedirebbe l'esercizio della cava;

83) in data 1° agosto 1939-XVII dal Podestà di Colico per formulare le più ampie riserve di risarcimento e di danni alle proprietà pubbliche e private;

84) in data 31 luglio 1939-XVII dal Podestà di Sorico nell'interesse del Comune e dei proprietari di terreni del Pian di Spagna per osservare che l'invaso del lago di Como porterà alla sommersione di 100 ettari di terreni ed il progressivo impaludamento di altri cento ettari, per chiedere che la regolazione sia fatta entro i limiti di m. 1,00 e m. 0,50 rispetto allo zero del fortillio di Lecco e perchè vengano risarciti tutti i danni relativi alla regolazione stessa;

85) in data 3 agosto 1939-XVII da Andreoli Battista;

86) in data 9 agosto 1939-XVII da Curti Battista ed altri proprietari come l'Andreoli, di terreni in comune di Gera S. Agata per associarsi all'opposizione fatta dal Consorzio di Pian di Spagna e per chiedere il risarcimento degli eventuali danni;

87) in data 4 agosto 1939-XVII dal Podestà di Como per chiedere:

a) che la portata del canale sussidiario venga aumentata da mc. 250 a mc. 300;

b) che la regolazione sia riferita ad un idrometro locale e non a quello fluviale del fortillio;

c) che la manovra di regolazione sia affidata all'ufficio del genio civile di Como;

d) che le paratoie siano abbattute e lo scarico sussidiario aperto quando le acque superano il livello concesso;

e) che rimanga intatta la rapida di Olginate e siano tempestivamente resi pubblici i dati di deflusso così che chiunque possa ricostruire quale sarebbe stato il regime delle acque del deflusso naturale;

f) che la zona bassa della piazza Cavour e gli imbocchi del lungo Lago vengano portati a quota 199,36; così da creare un piano sul massimo invaso di m. 0,76;

88) in data 5 agosto 1939-XVII dall'Amministrazione Provinciale di Como per chiedere:

a) che la rapida di Lecco, il sistema rapida di Olginate condotta laterale e rapida di Lavello abbiano una portata che superi di mc. 300 l'attuale portata corrispondente alla quota di massima ritenuta 198,60 cioè 1,20 sullo zero dell'idrometro del fortificio o 1,24 sull'idrometro del Viale Regina Margherita;

b) che si studi quali debbano essere le profondità di scavo delle rapide di Lecco o Lavello per ottenere la detta portata, essendo insufficiente quella prevista anche per 250 mc.

c) che si indennizzino i proprietari rivieraschi del lago di Garlata e delle bonifiche del Pian di Spagna;

d) che sia garantito il transito sul ponte Azzone Visconti e che, ove ciò non risultasse possibile, venga provveduto alla costruzione di un nuovo ponte a monte;

e) che sia provveduto a prevenire e riparare i danni conseguenti al massimo invaso o svaso;

f) che la diga mobile sia di tipo adatto a rapida manovra;

g) che nelle piene o finché perduri un livello superiore a quello concesso rimanga abbattuta la diga o aperto lo scarico sussidiario;

h) che l'esercizio della regolazione sia affidato all'ufficio del genio civile di Como;

i) che la regolazione sia riferita all'idrometro locale di Viale Regina Margherita;

l) che rimanga intatta la rapida di Olginate e siano resi tempestivamente pubblici i dati di deflusso così che chiunque possa ricostruire in ogni momento quale sarebbe stato il regime naturale il comportamento delle acque in confronto al regime regolato;

89) in data 5 agosto 1939-XVII dal Podestà di Lecco per associarsi alle osservazioni fatte dall'Amministrazione provinciale di Como e per chiedere:

a) che il limite d'invaso (198,60) venga sempre rilevato dall'idrometro della Malpensata e non alla diga di Olginate;

b) che sia fatto obbligo di assicurare all'emissario del lago una portata superiore all'attuale, di almeno mc. 300;

c) che siano fatte rigorose prescrizioni per la manutenzione dei nuovi fondali della rapida di Lecco;

d) che le opere da eseguire nell'Adda in corrispondenza del ponte Azzone Visconti siano fatte in modo da garantire la completa incolumità del manufatto;

e) che, potendosi ottenere una sicura garanzia per la continuità del transito soltanto con la costruzione di un nuovo ponte, sia preso in esame tale provvedimento;

f) che vengano prescritte norme per ovviare ai danni che saranno recati alle proprietà pubbliche e private per il sopraelevamento del lago di Garlate, particolarmente nel rione Pescarenico e risarciti i danni che non potessero evitarsi.

Ritenuto che oltre i termini prescritti sono state presentate le seguenti quattro opposizioni:

90) in data 1° agosto 1939-XVII dal Podestà del comune di Verecia perchè l'invaso del lago di Como sia posto in armonia e rappresenti una integrazione dei progetti di bonifica del Pian di Spagna e del Mera;

91) in data 1° agosto 1939-XVII da Degli Elia ed altri 31 agricoltori proprietari di terreni del Piano di Spagna perchè venga attuato un coordinamento tra l'invaso del lago di Como e la bonifica del Pian di Spagna e del Mera;

92) in data 10 agosto 1939-XVII da Cao Francesco per lo stesso motivo di cui alla precedente opposizione;

93) in data 1° agosto 1939-XVII da Guastoni Virginio per chiedere il risarcimento dei danni che la regolazione del lago di Como arrecherà a terreni e fabbricati di sua proprietà;

Istruttoria del progetto 25 novembre 1940-XIX;

94) in data 4 febbraio 1941-XIX dall'Amministrazione Provinciale di Sondrio;

95) in data 6 febbraio 1941-XIX dal comune di Novate Mezzola;

96) in data 4 febbraio 1941-XIX da Ghelfi Camillo, proprietario di terreni in comune di Novate Mezzola;

97) in data 3 febbraio 1941-XIX da Scaramellini Edoardo ed altri, proprietari di terreni in comune di Verceia;

98) in data 29 gennaio 1941-XIX dal comune di Sorico;

99) in data 28 gennaio 1941-XIX dal comune di Gerolamo; per i danni che l'invaso del lago di Como provocherà con la sommersione dei terreni del Pian di Spagna e limitroni e per chiedere un adeguato risarcimento;

100) in data 31 gennaio 1941-XIX dal Podestà di Gravedona;

101) in data 31 gennaio 1941-XIX dal Commissario Prefettizio del comune di Domaso;

102) in data 27 gennaio 1941-XIX dal Commissario Prefettizio del comune di Cernobbio;

103) in data 2 febbraio 1941-XIX dalla Soc. An. Villa d'Este; per i danni che il massimo svasso provocherà ai fabbricati, ai muri di sostegno alle darsene e ai porti e per fare riserva di risarcimento dei danni stessi;

104) in data 6 febbraio 1941-XIX dal Podestà di Como per richiamare le osservazioni contenute nell'esposto presentato durante l'istruttoria dell'istanza 12 luglio 1939-XVII e per chiedere che venga prescritto al Consorzio dell'Adda di sopraelevare la parte settentrionale della Sazza Cavour;

105) in data 3 febbraio 1941-XIX dal Podestà del comune di Lecco il quale premesso che la quota di massimo invaso prevista in progetto superiore a + m. 1,20 sullo zero dell'idrometro del fortilizio di Lecco, rappresenterebbe un tentativo di superare la massima quota di concessione chiede:

a) che l'idrometro di riferimento della regolazione sia laquale e non quello del fortilizio;

b) che per la navigazione sia realizzato un canale che superi con unico conca le rapide di Olginate e Lavello;

c) che venga prima predisposto il progetto per la sistemazione del ponte Visconteo e che venga imposto al Consorzio l'onere della costruzione di un nuovo ponte;

d) che vengano studiate le conseguenze che possono derivare alla rapida di Lecco dai depositi che verrebbero apportati dal torrente Caldone del quale si chiede la deviazione;

c) che ogni sezione della rapida sia munita di un caposaldo per poterne sempre controllare l'efficienza;

106) in data 4 febbraio 1941-XIX dall'amministrazione provinciale di Como per gli stessi motivi di cui alla precedente opposizione del Podestà di Lecco, senza chiedere peraltro la deviazione del torrente Caldone, chiedendo che venga imposto al Consorzio dell'Adda un congruo contributo per la costruzione di un nuovo ponte a Lecco, che vengano eseguite le opere necessarie per rendere accessibili i porti lacuali che diverranno inaccessibili per gli svassi e perchè sia accuratamente studiata la situazione del Pian di Spagna;

107) in data 31 gennaio 1941-XIX dal Compartimento di Milano delle Ferrovie dello Stato;

a) per fare le più ampie riserve circa i possibili danni derivanti dagli scavi da eseguire nell'alveo dell'Adda in corrispondenza dei ponti delle linee Lecco - Como e Lecco - Monza o perchè vengano concordati con l'Amministrazione ferroviaria i provvedimenti atti ad eliminare i danni stessi;

b) per fare riserva di chiedere il rimborso delle eventuali maggiori spese per opere di manutenzione dei ponti in dipendenza del mutato regime delle acque;

c) per fare riserva di stabilire, a suo tempo, le modalità alle quali dovrà soddisfarsi l'attraversamento della linea Monza-Calolzio con il previsto canale navigabile;

Ritenuto che durante la visita sopralluogo relativa all'istruttoria dell'istanza 12 luglio 1939-XVII il Capo del Compartimento di Milano dell'Azienda Autonoma Statale della Strada ha chiesto che il Consorzio dell'Adda, prima di por mano ai dragaggi alla rapida di Lecco, sia tenuto a praticare opportuni rilievi e sondaggi per accertare lo stato delle fondazioni del Ponte Azzono Visconti e ad attuare le provvidenze intese ad assicurare l'integrità del manufatto o comunque a garantire la continuità o la sicurezza del transito; il Sovrintendente all'Arto Medioevale e Moderna ha chie-

sto che il progetto dei lavori da eseguire al ponte Azzone Visconti venga presentato alla Sovrintendenza e che non venga eseguito alcun lavoro prima di un sopralluogo della Sovrintendenza stessa; il Preside della Provincia di Sondriò ha chiarito e confermato quanto esposto nel ricorso già presentato; il Presidente dell'Unione Fascista agricoltori di Sondrio ha chiesto che le bonifiche del pian del Mera e dell'Adda vengano poste in armonia e in correlazione con le opere d'invaso e sfruttamento del lago di Como; il Presidente del Consorzio di Bonifica Delta Adda e il rappresentante della Bonifica del Campello hanno richiamato la massima attenzione su quanto già esposto nelle proprie opposizioni; il Podestà di Olginate ha chiesto che nell'esecuzione dell'opera di sbarramento non venga compromesso in alcun modo il ponte sull'Adda; il Vice Preside dell'Amministrazione Provinciale di Como ha confermato l'opposizione della detta amministrazione;

Considerato che durante la vista sopralluogo relativa all'istruttoria del progetto 25 novembre 1910-XIX, Mario Redaelli, proprietario di una darsena in destra dell'Adda a valle della diga, ha fatto riserva per il risarcimento di eventuali danni; il Capo Compartimento dell'A.A.S.S. ha ripetuto quanto fatto presente durante l'istruttoria dell'istanza 12 luglio 1909-XVII; le Società Volta, Orobica, il Consorzio Irrigazioni Ciomonesi, il Consorzio Roggia Vailata hanno chiesto che il Consorzio dell'Adda, di cui fanno parte non debba sopportare alcuna spesa relativa al canale navigabile;

Considerato in merito alle predette opposizioni; che alla tacitazione di quelle intese a fare preventiva riserva per risarcimento di eventuali possibili danni derivanti dalla regolazione lacuale provvedono le vigenti disposizioni di legge, che tutelano qualsiasi diritto legittimamente costituito;

Che la richiesta intesa ad ottenere che le acque di scarico del lago di Como possano raggiungere mc. sec. 300 in più dell'attuale portata corrispondente al massimo invaso di + 1,20 è stata tenuta presente preservandosi un adeguato allargamento e approfondimento dell'alveo dell'Adda come dal progetto che si approva;

Che l'esercizio della regolazione lacuale è per legge devoluto al Consorzio dell'Adda, mentre il controllo da

parte dell'ufficio del Genio civile di Como, dà garanzia del perfetto esercizio della regolazione stessa;

Che la questione del referimento dei limiti di regolazione ad uno o più idrometri lacuali anziché all'idrometro del fortilizio di Lecco potrà essere esaminata dopo un adeguato periodo di esercizio della regolazione;

Che circa il timore che la quota di massimo invaso del lago, prevista nel progetto in m. 198,85 in luogo di quella prima assunta in metri 198,58, rappresenti un tentativo di superare la massima quota di concessione, è da rilevare che tale maggiore quota deve riferirsi soltanto allo stato che assumerà il lago ad invaso massimo di m. 1,20;

Che in ordine al timore che vi possa essere un peggioramento dei livelli lacuali nei riguardi della Piazza Cavour di Como o alla conseguente richiesta del Podestà di Como di innalzamento della piazza stessa a cura del Consorzio dell'Adda, è da osservare che i limiti dell'invaso e dello svasso del lago sono stati fissati dopo lunghi e accuratissimi studi; i quali avevano soprattutto l'intento di non turbare i diritti o gli interessi degli enti rivieraschi e che, secondo le risultanze di tali studi, la regolazione diminuirà i massimi livelli di piena e i minimi livelli di magra che si sono sino ad oggi verificati, talché il regime del lago di Como non solo non verrà peggiorato rispetto alle condizioni attuali ma certamente migliorato;

Che comunque nel disciplinare cui viene subordinata la concessione della regolazione lacuale è stato prescritto che dall'inizio dell'esercizio e per un periodo di tempo che sarà stabilito dall'amministrazione, in base ai risultati che essi otterranno dall'esercizio stesso, il limite superiore dell'invaso estivo non dovrà oltrepassare i m. 1,00 sullo zero dell'idrometro del fortilizio di Lecco, riservandosi inoltre l'Amministrazione stessa di variare i limiti e i periodi accennati di svasso e invaso, nonché l'idrometro di riferimento di essi con le relative quote corrispondenti, quando durante l'esercizio della regolazione si manifestassero degli inconvenienti che rendessero necessarie ed opportune, tali modifiche;

Che pertanto la richiesta di innalzamento della Piazza Cavour di Como potrà essere riesaminata dopo un periodo di esercizio della regolazione;

Che quanto sopra è stato detto circa i limiti dell'invaso o dello svasso del lago vale anche per i lamentati allagamenti della zona del Pian di Spagna e del Mera la cui questione, d'intesa col Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, è stata sottoposta all'esame di apposita commissione;

Che la richiesta intesa ad ottenere che rimanga intatta la rapida di Olginate non può accogliersi dovendosi far luogo su tale rapida alla costruzione della diga di sbarramento, mentre per quanto riguarda la pubblicazione dei dati di deflusso affinché chiunque possa ricostruire in ogni momento quale sarebbe stato in regime naturale il comportamento delle acque nei confronti al regime regolato, è da rilevare che esistendo un materiale abbondante di osservazioni in regime naturale sulla base delle condizioni attuali di deflusso e proseguendo la raccolta dei dati relativi al bacino naturale dell'Adda superiore al lago, si potrà sempre con opportune calcolazioni risalire agli effetti, a regime naturale, di fenomeni controllati e registrati a regime regolato;

Che della richiesta intesa a garantire la stabilità del Ponte Azzono Visconti alla rapida di Lecco, nonchè ad assicurare la continuità del transito su detto ponte è stato tenuto conto prescrivendosi all'art. 3 del disciplinare di concessione che prima di iniziare i lavori di sistemazione di detta rapida il Consorzio debba far eseguire da idonea ditta specializzata sondaggi alle pile e spalle del ponte per accertarne la consistenza e proporre gli eventuali occorrenti lavori di consolidamento restando inteso che il piano di detti lavori dovrà essere sottoposto al preventivo benestare dell'ufficio del Genio civile; dell'Azienda autonoma statale della strada, nonchè della R. Sovrintendenza all'Arte Medioevale e Moderna per la Lombardia, e prescrivendosi inoltre al detto articolo che debba essere sempre assicurata la continuità del transito sul detto ponte;

Che la richiesta intesa ad addossare al Consorzio dell'Adda l'onere della costruzione di un nuovo ponte sull'Adda è estranea ai compiti del Consorzio stesso;

Che per quanto riguarda il temuto pericolo di interramento della rapida di Lecco per deposito di materiali del torrente Caldono è da osservare che i lavori recen-

temente eseguiti nel torrente tolgono tale timore e che inoltre dai rilievi eseguiti risulta che nel passato si è avuto un aumento di area fluida sulla rapida in luogo di una diminuzione;

Che per quanto riguarda le richieste dell'amministrazione ferroviaria per temuti danni ai ponti e alle linee il Consorzio dell'Adda con esposto 24 febbraio 1911-XIX, n. 785, ha assicurato che prenderà opportuni tempestivi accordi con la detta amministrazione in merito alle modalità di esecuzione dei lavori e che provvederà per eliminare i danni temuti o comunque per risarcirli, ove i danni stessi fossero per verificarsi;

Che infine per quanto concerne la navigazione, il Consorzio dell'Adda è tenuto, giusta le clausole del disciplinare di concessione, a costruire una conca di navigazione per natanti da 600 tonnellate sul canale che metterà in collegamento il lago di Garsinate con l'Adda in valle della rapida di Olginate, e ciò qualora lo Stato intenda attivare una linea di grande navigazione a valle del lago di Como, mentre nella relazione del piano di distribuzione delle acque da proporre all'Amministrazione concedente il Consorzio dovrà tener presente che deve essere lasciata una riserva di mc. 4.00 al secondo per possibili futuro esigenze del canale navigabile Milano-Venezia;

Che per quanto sopra delle anzicitate opposizioni parte sono da respingere e parte risultano tacitate dalle disposizioni di legge o del disciplinare;

Considerato che con decreto ministeriale 13 novembre 1939-XVIII le opere per la regolazione del lago di Como sono state autorizzate in via provvisoria e sono state inoltre dichiarate urgenti e indifferibili;

Che può ora assentirsene la concessione definitiva per la durata di anni settanta a decorrere dal 13 novembre 1939-XVIII, data dell'autorizzazione provvisoria all'inizio delle opere, stabilendosi l'obbligo del pagamento del canone annuo di L. 100 a titolo di riconoscimento del dominio dello Stato, nonché del canone annuo di L. 100 per l'occupazione delle pertinenze lacuali a decorrere entrambi dalla data stessa;

Che inoltre, dalla data del presente decreto, il Consorzio dell'Adda è tenuto a versare annualmente al

Consorzio per la tutela della pesca nelle provincie di Como e Sondrio la somma di L. 10.000 (diecimila);

Che per quanto riguarda la domanda del Consorzio dell'Adda intesa ad ottenere la concessione di derivare a scopo irriguo ed industriale tutte le acque che risulteranno disponibili in seguito alla regolazione del lago, nonchè l'esonero dal canone per l'uso delle acque stesse, nessun provvedimento è da adottare in questa sede, giacchè sulla domanda stessa, da completare con un piano regolatore per la migliore distribuzione delle acque disponibili, dovrà prima esperirsi l'istruttoria di legge;

Considerato che giusta il progetto 25 novembre 1910 anno XX a firma dell'ing. Francesco Morone, con le limitazioni e le modifiche di cui al voto 29 maggio 1911, n. 1150, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nonchè, giusta il piano finanziario 6 agosto 1911-XIX, la spesa prevista per la regolazione del lago di Como risulta di L. 37.400.000, comprensiva del 10 % per spese di studio, generali e d'amministrazione;

Che può concedersi al Consorzio dell'Adda il contributo dello Stato di cui agli articoli 73 e seguenti del testo unico 11 dicembre 1933-XII, n. 1775, nella misura del 60 % della spesa come sopra precisata, a norma dell'art. 76 lettera b) del detto testo unico, giovando grandemente l'opera di regolazione all'irrigazione dei terreni a valle;

Che tale contributo in base ai costi dell'opera risulta di L. 22.410.000 da liquidare in annualità trentennali posticipate che si determinano provvisoriamente ciascuna in L. 1.543.992,95, comprensive di una quota di capitale e dell'interesse attualmente applicabile del 5,50 %;

Ritenuto che a norma dell'art. 82 del citato testo unico lo Stato parteciperà agli utili del Consorzio;

Visto il disciplinare sottoscritto dal gr. uff. Gino Cacciari, Presidente del Consorzio dell'Adda in data 12 gennaio 1942-XX presso l'ufficio del Genio civile di Como n. 2309 di rep. contenente gli obblighi e le condizioni cui dev'essere vincolata la concessione;

Sentito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici come da voti 15-10 1939-XVII n. 2360 - 29 maggio 1941-XIX, n. 1150 e 15 settembre 1941-XIX, n. 2024:

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933-XII, n. 1775;

Visto il R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 770 con il quale è stato aumentato il limite d'impegno per annualità relative a sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali;

Visto il R. decreto-legge 21 novembre 1938-XVII numero 1915 concernente con concessione di sovvenzione per la regolazione del lago di Como;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Salvi i diritti dei terzi e respinta ogni opposizione o contraria eccezione alle quali non sia stata fatta ragione nel disciplinare o nel presente decreto, è assentita al Consorzio dell'Adda la concessione della costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice dell'invaso del lago di Como alla rapida di Olginate (Como).

Art. 2.

La concessione è accordata per anni settanta successivi e continui decorrenti dal 13 novembre 1939 anno XVIII, data di autorizzazione provvisoria all'inizio delle opere, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 12 gennaio 1942 anno XX e verso il pagamento dei canoni annui di lire 100 a titolo di riconoscimento del dominio dello Stato e di L. 400 per l'occupazione delle pertinenze lacuali, a decorrere dalla predetta data del 13 novembre 1939 anno XVIII.

Art. 3.

L'introlto delle suddette prestazioni annue e della somma pagata per canoni arretrati sarà imputato al

cap. 9-1 dello stato di previsione dell'entrata per corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Art. 4.

E' fatto salvo e riservato ogni provvedimento in merito all'istanza 12 luglio 1939-XVII del Consorzio dell'Adda, intesa ad ottenere la concessione di derivare a scopo irriguo e industriale tutte le acque che risulteranno disponibili in seguito alla regolazione del lago di Como, nonchè l'esonero dal canone per l'uso delle acque stesse.

Art. 5.

E' approvato il progetto dell'opera regolatrice del lago di Como in data 25 novembre 1940-XIX a firma dell'ing. Francesco Morone, con le limitazioni e le modifiche di cui al voto 29 maggio 1941-XIX, n. 1150 del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Art. 6.

E' concesso al consorzio dell'Adda il contributo del 60 per cento sulla spesa di costruzione delle opere per la regolazione del lago di Como prevista dal succitato progetto con le limitazioni e modifiche di cui al predetto voto del Consiglio Superiore aumentata del 10 per cento per spese di studio generali e di amministrazione e quindi su un totale di L. 37.400.000.

Il contributo, a norma degli articoli 75 e seguenti del testo unico 11 dicembre 1933-XII, n. 1775, sarà liquidato in trenta annualità posticipate decorrenti come previsto all'art. 14 del citato disciplinare, comprensiva di capitale e interesse al saggio vigente al momento della liquidazione, che al tasso del 5,50 per cento attualmente applicabile, si determinano provvisoriamente in L. 1.543.992,95 ciascuna.

Alla relativa spesa sarà provveduto mediante impegno sul capitolo 108-2 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1941-XIX-1942-XX e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

GORLA — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1942-XX
Registro n. 11 Lavori Pubblici, foglio n. 189.

N. di rep. 2309.

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE
UFFICIO DI COMO

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di eseguire ed esercitare le opere di regolazione del lago di Co. 9, chiesta dal Consorzio dell'Adda con domanda 12 luglio 1939.

Premesso: che con R. decreto-legge 21 settembre 1938-XVII, n. 2010 è stato istituito il Consorzio dell'Adda per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice del Lago di Como;

che con domanda 12 luglio 1939-XVII corredata da progetto di massima 5° luglio 1939-XVII a firma prof. Ing. Gaudenzio Fantoli, il Consorzio dell'Adda nel fare istanza per l'autorizzazione alla costruzione dell'opera in conformità del detto progetto, chiede l'autorizzazione provvisoria all'inizio delle opere, la dichiarazione di in-differibilità ed urgenza, che siano riconosciute all'opera stessa tutte le prerogative previste dal T. U. 11 dicembre 1933, n. 1775 e che ai termini delle disposizioni contemplate al Capo 3° del citato T. U. sia concesso un contributo pari al 60 % della spesa;

che successivamente il Consorzio dell'Adda ha presentato un nuovo progetto in data 25 novembre 1940 anno XIX a firma dell'ing. Francesco Morone afferente a tutte le opere necessarie per la regolazione del lago di Como o ad esse collegate.

Ciò premesso, la concessione chiesta dal Consorzio dell'Adda per la regolazione del lago di Como, da eseguire in conformità del progetto di massima 5 luglio 1939-XVII ed esecutivo 30 settembre 1939-XVII in merito alla approvazione del quale ha espresso parere favorevole il Consiglio Superiore dei LL. PP. con voto 15 ottobre 1939-XVII, n. 2360 e del successivo progetto di variante e completamento 25 novembre 1940-XIX, circa l'approvazione del quale ha espresso parere favorevole il Consiglio Superiore dei LL. PP. con voto 29 maggio 1941-XIX, n. 1150, sarà vincolata alle seguenti condizioni:

Art. 1.

Modalità - località e descrizione delle opere di regolazione.

La regolazione del Lago di Como sarà contenuta entro i limiti m. 1,20 e m. 0,50 riferiti allo zero dell'idrometro del Fortilizio di Lecco, rispettivamente come massimo invaso artificiale del lago e come massimo svaso, e quindi tra le quote 198,59 e 196,89 convenendosi di assegnare allo zero dell'idrometro del fortilizio di Lecco la quota di 197,39 sul livello medio del mare.

Le opere oggetto della presente concessione consistono:

1. Nella costruzione sulla rapida di Olginate di una diga di sbarramento posta m. 100 a monte del ponte esistente sulla detta rapida. La soglia sarà lunga circa m. 140 e sarà costituita di otto luci ciascuna con la luce netta di m. 11,00. La soglia di tutte le luci sarà posta alla quota di m. 195,00 sul livello medio del mare. La chiusura delle luci sarà ottenuta mediante paratoie piatte metalliche il cui lembo superiore si troverà, quando siano completamente abbassate, alla quota di m. 199,00 sul livello del mare. Le paratoie saranno manovrabili con tre sistemi: uno con energia elettrica derivata,

uno con energia autonoma, ed uno con manovra a mano. Il lembo inferiore delle peratoie quando siano completamente sollevate dovrà trovarsi a livello non inferiore alla quota di m. 200 sul livello del mare. Lo sbarramento comprenderà una passerella superiore per le manovre ed ispezioni.

2. Nell'ampliamento e regolazione della sezione della rapida di Olginate quanto necessario per stabilirvi il detto sbarramento.

3. Nella costruzione, sul fianco di sinistra ed in continuità della diga di sbarramento, di una conca di navigazione avente le dimensioni utili di m. 30 x 5,20 e con la soglia alla quota di m. 194,75 più esattamente almeno m. 1,20 più bassa del livello di massima magra che verrà a stabilirsi dopo la regolazione sulla rapida di Olginate. L'accesso alla conca a monte ed a valle verrà assicurato mediante la costruzione di muri o palificate convenientemente disposte per una lunghezza di m. 30. Dovrà altresì essere mantenuta la continuità della via alzata lungo la rapida sul lato della conca.

4. Nel prolungamento, mediante la costruzione di altre tre luci, del ponte già esistente sulla rapida di Olginate per mantenere la continuità della strada.

5. Nella sistemazione e regolazione delle rapide di Luzzo, di Olginate, di Lavello e di Brivio nella misura e con le modalità che verranno definite per mezzo di esperimenti su modello da eseguire nel laboratorio di idraulica del R. Politecnico di Milano.

6. Nella esecuzione di tutte quelle altre opere che sono o saranno riconosciute necessarie per il mantenimento dei diritti dei terzi o per il buon regime delle acque.

Le opere saranno eseguite in conformità del progetto generale 25 novembre 1910-XIX dell'ingegnere Francesco Moroni, il quale deve essere considerato esecutivo per la parte riguardante la diga di sbarramento e la conca di navigazione e di massima per le altre opere.

Art. 2.

Schema idraulico della regolazione.

La facoltà d'invaso riferita allo zero dell'idrometro del Fortilizio sarà regolata in modo che partendo da un

limite di invaso non superiore a m. 0,70 alla fine di aprile raggiunga gradualmente m. 1,20 alla metà di giugno e alla metà di ottobre scenda da 1,20 a 0,50 durante la stagione invernale con l'avvertenza che, nei riguardi della migliore utilizzazione, sarà opportuno non scendere nella prima decade di aprile al di sotto di m. 0,40.

Ad ogni modo dall'inizio dell'esercizio e per un periodo di tempo che sarà stabilito dall'amministrazione dei LL. PP. in base ai risultati che si otterranno dall'esercizio stesso il limite superiore d'invaso estivo non dovrà oltrepassare i m. 1,00 sullo zero dell'idrometro di Fortilizio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di variare i limiti e i periodi accennati di svasso e invaso nonché l'idrometro di riferimento di essi con le relative quote corrispondenti quando durante l'esercizio della regolazione si manifestassero degli inconvenienti che rendessero necessario od opportuno, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, tali modifiche.

Art. 3.

Sistemazione della rapida di Lecco.

Prima di iniziare i lavori di sistemazione della rapida di Lecco, come al comma 3 dell'art. 1, il Consorzio dovrà da idonea Ditta specializzata far eseguire sondaggi alle pile e spalle del ponte Azzona Visconti per accertarne la consistenza e proporre gli eventuali occorrenti lavori di consolidamento.

Il piano di detti lavori dovrà riportare il preventivo benestare dall'ufficio del Genio civile, nonché dall'Azienda Autonoma Statale della Strada e della R. Sovra Intendenza all'Arte Medioevale e Moderna.

In qualunque modo dev'essere sempre assicurata la continuità del transito sul detto ponte.

Art. 4.

Condizioni particolari cui dovrà sottostare la regolazione.

Per garantire il buon regime della regolazione con il tempestivo funzionamento delle paratoie della diga

Il Consorzio dovrà collegarsi telefonicamente (valendosi ove esista della rete telefonica pubblica) con un adeguato numero di stazioni pluviometriche ed idrometriche, situate nel bacino idrografico del lago di Como, eventualmente da impiantarsi dal Consorzio stesso, in modo da poter scaricare a tempo gli afflussi di piena.

Il Consorzio dovrà provvedere perchè le stesse comunicazioni da parte delle stazioni pluviometriche ed idrometriche vengano sempre ugualmente trasmesse all'ufficio del Genio civile competente.

Il Consorzio nel termine dal seguente articolo 8 dovrà presentare all'ufficio, che ne curerà l'esatta osservanza, un quadro della razionale organizzazione del servizio delle segnalazioni pluviometriche ed idrometriche, dal servizio della manovra delle paratoie della diga, e della conca di navigazione in relazione alle condizioni di massima invaso e massimo svasso del lago.

Tale quadro dovrà riportare l'approvazione, per le parti di rispettive competenze, dell'ufficio idrografico del Po e dell'ufficio Dighe. Richiamando l'ultimo comma dell'art. 2, l'Amministrazione si riserva di apportare al detto quadro le variazioni che si riterranno opportune in seguito al periodo sperimentale ed alle eventuali variazioni di cui al detto articolo.

Il Genio civile potrà accertarsi a spese del Consorzio della tempestività delle provvidenze di scarico in relazione alle segnalazioni e di dati tessuti nel quadro.

Il personale dell'ufficio del Genio civile di Como avrà il diritto di accedere alle opere in qualsiasi momento per le constatazioni inerenti all'osservanza del presente disciplinare.

Qua ora l'Amministrazione dello Stato intendesse in qualsiasi momento di la concessione in vigore impiantare una linea di grande navigazione a valle del lago di Como il Consorzio si impegna sin da ora a costruire una conca di navigazione per natanti da 600 tonnellate sul canale che si forma in collegamento al lago di Garlate con l'Adda a valle della rapida di Olginate.

Nessuna tassa per qualsiasi titolo potrà essere imposta dal Consorzio agli esercenti la navigazione, qua-

2

3

4

5

6

7

8

lora in avvenire l'Amministrazione imponesse o consentisse tasse o gravami ai natanti per l'attraversamento della conca. Verranno esentati i natanti delle Amministrazioni civili e militari dello Stato.

Il Consorzio inoltre dovrà proporre all'Amministrazione dei lavori pubblici il piano di distribuzione delle acque per ogni conseguente provvedimento tenendo presente che deve essere lasciata una riserva di mc. 4 al minuto secondo per possibili future esigenze del canale navigabile Milano-Venezia.

Art. 5.

Garanzie da osservarsi.

Sono a totale cura e carico del Consorzio la manutenzione ordinaria, straordinaria, nonché l'eventuale ripristino in caso di danneggiamenti di tutte le opere relative alla presente concessione.

Il Consorzio dovrà poi tenere in ottimo stato di manutenzione e funzionamento anche i meccanismi relativi, il tutto a giudizio insindacabile dell'Amministrazione che avrà facoltà, qualora il Consorzio non vi provveda, nel tempo fissatogli, di eseguire d'ufficio a carico del Consorzio i relativi lavori.

Le manovre della conca, a carico del Consorzio saranno da effettuarsi da personale in luogo tutti i giorni, escluse le domeniche, dall'alba al tramonto.

L'ufficio però potrà disporre, senza che ciò comporti diritto a compenso, che il servizio di presidio della conca si effettui anche nei giorni di domenica.

Il Consorzio ha poi l'obbligo della manutenzione della viaalzata lungo tutto il canale e, a richiesta dell'ufficio, dovrà impiantare delle bitte d'ormeggio nei luoghi e nel numero che l'esperienza della navigazione richiederà.

Il Consorzio dovrà impiantare a sue spese nelle località che verranno indicate dall'ufficio del Genio-civile dei capisaldi di livellazione e, su parere dell'Ufficio idrografico del Po, due idrometrografi autoregistratori delle altezze delle acque a monte e a valle della diga, riferiti all'idrometro del Fortillizio.

In base alle indicazioni dei due idrometrografi saranno giornalmente trascritte su apposito registro, che dovrà essere previamente vistato dall'ufficio del Genio civile di Como, le indicazioni dell'altezza media, massima e minima della giornata. Questi dati saranno settimanalmente comunicati all'ufficio del Genio civile di Como, all'Ufficio idrografico del Po e all'ufficio Dighe.

Nello stesso registro saranno annotate le manovre delle paratoie della diga. Sarà inoltre tenuta una statistica della navigazione passante attraverso la conca da trasmettere mensilmente all'ufficio del Genio civile.

Il Consorzio provvederà a sue spese alla costruzione di un modello dell'intera opera nella scala di 1:100 e di 3 elementi di essa in scala 1:20 da consegnare al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 6.

Dritti dei terzi - Contestazioni cogli utenti a valle Esercizio d'ufficio.

La concessione si intende fatta con salvezza dei diritti dei terzi ed il Consorzio terrà l'Amministrazione sollevata ed indenne da ogni molestia o pretesa da parte dei terzi o dovrà rispondere di ogni danno che possa derivare ai terzi per effetto della concessione, sia durante i lavori, sia durante l'esercizio.

Dovranno essere eseguite tutte quelle opere e previdenze atte ad evitare danni sicuramente accertabili durante l'esecuzione dei lavori dell'opera regolatrice e in dipendenza del nuovo regime delle acque.

Qualora si verificassero interruzioni o sospensioni ingiustificate nell'esercizio della regolazione il Ministero dei lavori pubblici sentito il Consiglio Superiore, potrà disporre l'esercizio in conformità al disposto dell'art. 51 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

In caso di accertata emergenza l'ingegnere capo del Genio civile potrà disporre provvisoriamente l'esercizio d'ufficio, riferendone immediatamente al Ministero dei lavori pubblici.

Il Consorzio nell'esercizio della regolazione dovrà rispettare le situazioni di diritto delle utenze a valle nelle varie stagioni dell'anno.

Art. 7.

Obblighi ittiogenici.

1) La ditta concessionaria è obbligata ad eseguire annualmente le seguenti opere di ripopolamento mediante la semina di:

- a) nel lago di Garlate:
 - avannotti di pesce persico 1.000.000;
 - tincho (novellane) 15.000;
 - avannotti di barbo 300.000;
- b) nel lago di Olginate:
 - avannotti di pesce persico 2.000.000;
 - tincho (novellane) 25.000;
 - avannotti di barbo 500.000.

2) Delle operazioni ittiogeniche sarà dato tempestivo avviso, con lettera raccomandata con l'indicazione del giorno in cui verranno eseguite al Regio stabilimento ittiogenico di Brescia, il quale potrà inviare un proprio funzionario o delegare altra persona a presenziarle.

Le singole semine saranno fatte constatare da regolare verbale in due originali firmati da un pubblico ufficiale. Un originale sarà trasmesso al Regio stabilimento ittiogenico di Brescia per essere inviato al Commissariato generale della pesca e l'altro sarà consegnato al Genio civile.

Nel caso di inadempienza parziale o totale agli obblighi delle semine l'Amministrazione procederà per tramite del Regio stabilimento ittiogenico di Brescia a farle eseguire. In tal caso il relativo importo aumentato dalle spese e da una penalità pari al 50 per cento dell'importo stesso, dovrà essere soddisfatto dal concessionario ovvero a giudizio della Amministrazione detratto dalla cauzione di cui l'art. 12.

3) Per tutte le opere da attuarsi a protezione della frega delle alborelle nel lago di Garlate, e per il ripopolamento generale del lago di Como, la concessionaria sarà tenuta a versare annualmente al Consorzio per la tutela della pesca nella provincia di Como e Sondrio la somma di L. 10.000 (diecimila).

4) All'autorità competente è riservata la facoltà di prescrivere anche in seguito, tutte quelle opere e providenze che riterrà opportuno, nell'interesse della pesca e dell'acquicoltura del corso d'acqua oggetto della concessione e fin d'ora il concessionario assume l'obbligo di sottostare a tutte le prescrizioni che gli saranno fatte.

5) La cauzione per gli obblighi idraulici, sarà aumentata in dipendenza degli obblighi ittogenici.

Art. 8.

Termine - Gestione dei lavori.

Sotto pena di decadenza, il Consorzio dovrà:

- a) presentare all'ufficio del Genio civile di Como il progetto esecutivo di tutte le opere concesse eccettuata la diga di sbarramento e la conca affiancata, entro un anno dalla emissione del decreto di concessione. I progetti potranno essere presentati separatamente per le varie opere, con riserva tuttavia che dovrà formare oggetto di un solo progetto la sistemazione di tutte le rapide e che tale progetto dovrà essere corredato da una esauriente relazione contenente i risultati degli esperimenti su modello da effettuare secondo quanto è prescritto all'art. 1;
- b) presentare il progetto esecutivo della conca di navigazione per natanti da 600 tonnellate di cui all'art. 4 entro mesi quattro dalla richiesta che gliene farà il Ministro dei lavori pubblici;
- c) presentare al predetto ufficio i due quadri di cui all'art. 4 entro mesi 16 dalla data del decreto di concessione;
- d) iniziare e condurre a termine le espropriazioni entro mesi 18 dalla data del decreto di concessione;
- e) condurre a termine i lavori entro 24 mesi dalla data del decreto di concessione, salvo per quanto riguarda la conca di navigazione per natanti da 600 tonnellate per la quale il termine sarà di mesi 10 dalla data in cui il Ministero dei lavori pubblici ne ordinerà l'esecuzione dopo averne approvato il progetto esecutivo.

I lavori dovranno essere condotti secondo le norme vigenti per i lavori per conto dello Stato sulla base di capitolati da rivelarsi dall'ufficio del Genio civile di Como.

Dovrà poi essere seguito il regolamento 25 maggio 1895, p. 350, e successive varianti per quanto riguarda la direzione, contabilità e sorveglianza dei lavori.

Art. 9.

Collaudo.

All'atto del collaudo ed in relazione alle prescrizioni sulle dighe, di cui al regolamento 1° ottobre 1931, numero 1370 ove si riconosca la necessità di maggiori lavori e di modifiche a quelli eseguiti, verrà prescritto un termine per la loro esecuzione; non potrà rilasciarsi il certificato di collaudo se non risultano soddisfatti tutti gli obblighi di cui al presente disciplinare.

Art. 10.

Durata della concessione.

13/11/2009 ← Salvo i casi di decadenza o revoca, la concessione della costruzione, manutenzione ed esercizio delle opere di regolazione è accordata per anni settanta a decorrere dalla data 13 novembre 1939 XVIII, data di autorizzazione provvisoria all'inizio delle opere o potrà essere rinnovata ove persistano i fini delle regolazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse.

Al termine della concessione, ove non ne sia stata richiesta sei mesi prima la rinnovazione o nei casi di decadenza o revoca, passeranno in proprietà dello Stato senza compenso, tutte le opere di regolazione e i relativi meccanismi e macchinari.

Art. 11.

Canone.

Il Consorzio concessionario, a semplice titolo di riconoscimento del dominio dello Stato pagherà per tutta la durata della concessione l'annuo canone di L. 100

(cento) mentre per la occupazione delle pertinenze lacustri pagherà per tutta la durata della concessione l'annuo canone di L. 400 (quattrocento).

Art. 12.

Pagamenti e depositi.

All'atto della firma del presente disciplinare il Consorzio ha dimostrato, colla produzione delle relative quietanze, di aver effettuato :

1° il versamento presso la Cassa depositi e prestiti della somma di L. 20.000 (dieci lire ventimila e centesimi zero) a titolo di ritorsione degli obblighi che assume in dipendenza della concessione a garanzia di risarcimento di eventuali danni ai terzi, o degli obblighi verso lo Stato concessionario, come da quietanza n. 50103 in data 10 gennaio 1912.XX;

2° il versamento presso la Sezione di tesoreria di Como della somma di L. 2000 come da quietanza n. 63 in data 9 gennaio 1912 a disposizione dell'ufficio del Genio civile di Como, per le spese di sorveglianza, collaudo ed altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione, deposito da reintegrarsi a richiesta dell'ufficio stesso.

Restano poi a carico del Consorzio tutte le spese inerenti alla concessione, sorveglianza lavori, copie di disegni, atti, ecc.

Art. 13.

Richiamo a leggi o regolamenti.

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il Consorzio è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del testo unico 11 dicembre 1923, n. 1775, e relative norme regolamentari, del regolamento per i progetti, costruzione ed esercizio delle dighe approvato con R. decreto 1° ottobre 1931, n. 1370, di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, la navigazione interna, l'agricoltura, la pi-

scicoltura, la sicurezza pubblica e di quelle altre leggi e regolamenti che potranno sostituire o modificare le esistenti.

Art. 14.

Contributo dello Stato - Partecipazione agli utili.

Il contributo dello Stato nella spesa di costruzione dell'opera regolatrice del lago di Como è stabilito nella misura del 60 per cento sulla somma di L. 37.400.000 ivi compresa l'aliquota del 10 per cento per spese generali, risultante dal progetto di massima 6 luglio 1939.XVII, firmato dall'ing. Fantoli e dal progetto 25 novembre 1940.XIX, firmato dall'ing. Francesco Morone con le modifiche indicate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nel voto 29 maggio 1941.XIX, numero 1150.

Qualora il costo effettivo dell'opera venisse a superare le L. 37.400.000 sull'eccedenza non sarà corrisposto alcun contributo statale.

Qualora il costo effettivo dell'opera risulti inferiore a quello come sopra previsto, il contributo sarà liquidato in base alla somma realmente spesa per i lavori, con l'aggiunta dell'anzidetta aliquota del 10 per cento per spese generali e con premio in misura del venti per cento sulla minore spesa.

Il contributo quale sarà determinato in seguito al collaudo dell'opera sarà pagato in trenta annualità posticipate comprensive di capitale e interesse al saggio vigente al momento della liquidazione, giusta il disposto dell'art. 79 del testo unico 11 dicembre 1933.XII, n. 1775. E però in facoltà dell'Amministrazione di concedere la liquidazione, a seguito di collaudi parziali, delle singole opere di cui ai numeri da 1 a 6 dell'art. 1 del presente disciplinare.

Il Consorzio può ottenere che semestralmente si proceda alla liquidazione ed al pagamento degli otto decimi del contributo corrispondente al credito del Consorzio quale risulta dagli stati di avanzamento accertati dal Genio civile.

Le relative annualità decorreranno dalla data di approvazione del collaudo e, nel caso di liquidazioni pe-

riodiche ai sensi del precedente comma, dalla data di effettuazione delle stesse.

Lo Stato parteciperà agli utili del Consorzio nella misura fissata dall'articolo 82 del testo unico 11 dicembre 1933-XII, n. 1775, o con le modalità fissate dal regolamento approvato con il decreto Reale 14 agosto 1920, n. 1285.

I contributi fissati dal Consorzio per le acque che si renderanno disponibili per effetto della regolazione e quelli stabiliti per le utenze irrigue già in atto e per le utenze per forza motrice nuove ed in atto non potranno essere variati senza l'approvazione dei Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze.

(Omissis).

Art. 16.

Domicilio legale.

Per ogni effetto di legge il Consorzio elegge il proprio domicilio in Milano, nella sua sede.

Co. co., li 12 gennaio 1912-XX

Consorzio dell'Adda

Il Presidente: Gino Cacciari

S. Taurini, teste;

Nessi Luigi, teste.

N. 2309 di rep.

Io sottoscritto Raffa cav. uff. Ernesto, primo ingegnere di Sezione presso l'ufficio del Genio civile di Como nella espressa qualità di funzionario a ciò delegat ;

Dichiaro:

che il Consigliere nazionale gr. uff. dott. Gino Cacciari fu Giovanni, nato a Malabergo (Bologna) da me personalmente conosciuto ha firmato nella sua qualità di presidente del Consorzio dell'Adda giusta nomina di cui al R. decreto 11 gennaio 1910 pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale del Regno n. 63 del 14 febbraio 1940
e nell'interesse del Consorzio stesso il soprastesso di-
sciplinare e l'allegato progetto 25 novembre 1910 alla
presenza mia e dei soprastanti testimoni signori Tar-
diti Silvio e Nessi Luigi entrambi impiegati di questo
ufficio ed aventi i requisiti dalla legge prescritti.

Gr. uff. E. RAFFA
Ing. capo G. SCOPPA.